



Comune di Landiona

Piazza Vittorio Emanuele n.- 15/d – C.A.P. 28064 - LANDIONA (NO)

Tel. 0321-828121 – Fax 0321 – 828350

E-MAIL: municipio@comune.landiona.it

Proposta nuovo regolamento

di Polizia Mortuaria

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

(Finalità delle norme)

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia sia dei cimiteri comunali che di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, al capo XI, la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri, in esecuzione alla recente legge regionale n. 20 in data 31.10.2007 e s.m.i..

ART. 2

(Competenze del servizio)

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri, della polizia locale e di ogni altro dipendente assegnato nella Dotazione Organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3

(Denuncia dei decessi)

1. La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. Essa viene fatta:
 - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e s.m.i..

ART. 4
(Denuncia decessi accidentali o delittuosi)

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5
(Denuncia della causa di morte)

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185 e s.m.i..
5. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso.

ART. 6
(Comunicazione decessi dovuti a reati)

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale e successive modificazioni, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7
(Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali)

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art. 9.

4. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 e successive modificazioni.

ART. 8
(Medico necroscopo)

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni, e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9
(Autorizzazione alla sepoltura)

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e s.m.i., dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del su citato D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..

ART. 10
(Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria)

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000 su citato.

ART. 11
(Nati morti e prodotti del concepimento)

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L. accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12

(Periodo di osservazione)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1° comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..

ART.13

(Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente)

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..

ART. 14

(Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione)

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

(Disposizione della salma durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di decessi per malattia infettivo - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 16

(Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività)

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e s.m.i..

ART. 17
(Obitorio)

Il Comune di Landiona all'interno del cimitero provvederà a disporre una sala destinata ad obitorio di cui si avvale per gli adempimenti di legge,

ART. 18
(Deposito di osservazione e camera mortuaria)

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.
2. L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno del cimitero e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Tale locale fungerà anche da camera mortuaria.

ART. 19
(Trasporto salme al deposito di osservazione)

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20
(Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione)

1. E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita.
2. In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del custode.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 21
(Modalità del trasporto e percorsi)

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
4. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Direttore della U.O. di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 22 **(Trasporti funebri)**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..
2. Il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri o ossa umane, deve essere espletato nell'ambito delle attività funebri espletate da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, attestante il possesso dei mezzi, risorse ed organizzazione adeguate.
3. In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 23 **(Servizio di trasporto)**

1. Il servizio di trasporto sarà effettuato da imprese funebri o da Enti o privati appositamente autorizzati, che dispongano per l'attività funebre, come definitiva per legge di mezzi e risorse e organizzazioni adeguate tra cui:
 - a) una dotazione minima e continuativa di almeno un carro funebre, di un autofurgone e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si intende richiedere l'autorizzazione;
 - c) la disponibilità di almeno una sede idonea per l'immagazzinamento delle casse mortuarie;
 - d) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alla specifiche mansioni svolte (almeno quattro operatori funebri o necrofori;
 - e) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche in coincidenza con i legale rappresentate dell'impresa;
 - f) una reperibilità di ventiquattro ore su ventiquattro.

ART. 24
(Orario dei trasporti)

1. I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni, escluso la domenica, nelle ore antimeridiane, dalle ore 9,00 alle ore 11,00; nelle ore pomeridiane dalle 14,00 alle 16,30 nel periodo Ottobre - Marzo, dalle ore 15,00 alle 18,30 nel periodo Aprile - Settembre.
2. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 25
**(Onoranze funebri a persone decedute
per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività)**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 26
(Conservazione del cadavere)

1. Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre compreso, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento è eseguito da personale designato dall'A.S.L. dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 27
(Autorizzazione al trasporto)

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.
3. L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:
 - a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 e s.m.i. per cui è competente l'A.S.L.;
 - b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 28

(Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune)

1. Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 32 a 36.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 29

(Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune)

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:
 - a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
 - c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
 - d) dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 43 e 48 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

ART. 30

(Trasporti all'estero o dall'estero)

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso regolamento.
2. In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

ART. 31

(Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive)

Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 47, seguendo le prescrizioni degli articoli 42 e 25.

ART. 32

(Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri)

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Landiona per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune di Landiona ad altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.
3. Per quanto riguarda la cremazione si rinvia al Capo XI del presente regolamento.

ART. 33

(Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche)

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art. 35 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

ART. 34

(Trasporto di ossa umane e di resti mortali)

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con il quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà portare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 35

(Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero)

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:
 - a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
 - c) dalla dichiarazione redatta, ai sensi degli articoli 29 e 49 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.
2. Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART. 36

(Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri)

1. Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) i nati nel Comune di Landiona aventi in esso la residenza alla nascita (atto di nascita trascritto);
 - d) i cadaveri delle persone aventi coniuge già sepolto nel cimitero comunale, indipendentemente dalla loro ultima residenza;
 - e) i cadaveri delle persone ricoverate in residenza assistita o in istituto situati in altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel comune ove dimoravano precedentemente al ricovero;
 - f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - g) non residenti nel Comune, solo in presenza di rapporto di parentela con residenti viventi nel Comune di Landiona fino al 4° grado, sia in linea retta che collaterale;
 - h) i cadaveri delle persone che abbiano la cittadinanza comunale, ovvero abbiano ascendenti o discendenti di primo grado ovvero il coniuge, tumulati in detti cimiteri o abbiano familiari (sempre in riferimento al grado di parentela suindicato) residenti nel Comune;
 - i) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - j) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
2. Sono ricevute nei reparti speciali le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte in campo comune.

ART. 37
(Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni)

1. L'incaricato, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 35; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate o disperse, o il nome dell'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ART. 38
(Consegna registro al Comune)

1. Il registro, indicato all'articolo precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Il registro deve essere consegnato all'inizio dell'anno al Comune, per essere conservato negli archivi.

ART. 39
(Divieto di riapertura del feretro)

1. Avvenuta la consegna del feretro all'incaricato, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. E' fatto altresì divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
3. E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e dal D.M. 9.7.2002 ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 40

(Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per Trapianto Terapeutico, Autopsie, Trattamento per la conservazione del cadavere)

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. n. 285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 41

(Deposizione del cadavere nel feretro)

1. Il cadavere deve essere vestito preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario della A.S.L..

ART. 42

(Obbligo del feretro individuale)

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 43

(Caratteristiche feretri per inumazioni)

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno di essenza tenera al naturale e non trattato con poliesteri e simili e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a 2 cm.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

7. Inoltre è prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al custode del Cimitero.

ART. 44

(Divieto di uso di materiale non biodegradabile)

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 45

(Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni)

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 43 e 44 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo -diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, i quali debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 46

(Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori del Comune)

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
2. E specificatamente: per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno.
3. Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..

ART. 47

(Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune)

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i., prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 48
(Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro comune)

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alla Imprese Funebri incaricate del trasporto.
2. A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 43 e 46 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 49
(Fornitura gratuita dei feretri)

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa ed il trasporto funebre per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa, come da apposita attestazione del Sindaco, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII
ASSETTO DEL CIMITERO

ART. 50
(Elenco cimiteri)

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale nel Capoluogo.

ART. 51
(Disposizioni generali - Vigilanza)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e combinato art. 4 della legge regionale n. 20 in data 21 ottobre 2007.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in economia con mezzi e personale comunale.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 52
(Reparti speciali nel cimitero)

1. Nell'interno del Cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale approvato in esecuzione all'art. 54 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..
2. Reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
3. All'interno del Cimitero comunale è individuata una apposita area per il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana, che verrà utilizzata a richiesta dei familiari del defunto.
4. E' altresì individuata all'interno del Cimitero un'area destinata alla inumazione delle ceneri ed allo spargimento delle ceneri ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 285/1990 e combinato art. 4, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 20/2007 già citata.

ART. 53
(Piano regolatore cimiteriale)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e combinato art. 4, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 20/2007 già citata.

ART. 54
(Disposizioni del piano regolatore cimiteriale)

1. I cimiteri comunali sono individuati nel piano Regolatore Generale.
2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazione individuale (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;
 - f) aree delimitate destinate alle funzioni di cineraio comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990 giusto art. 4, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 20/2007.
 - g) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 55 (Inumazioni)

1. Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.
2. Le tariffe per le inumazioni sono determinate dal Comune.
3. Le inumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 56 (Scavatura e utilizzazione delle fosse)

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 57 (Cippo)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o di marmo aventi dimensioni non maggiori di m.1,60 x 0,70 per gli adulti, e di m. 1,00 x 0,40 per i bambini, nonché apporre un cippo avente l'altezza massima di m. 0,90 da terra sostenuto da una lastra orizzontale non più lunga di m. 0,70 e non più larga di m. 0,45.
4. E' tollerata una lista non più lunga di m. 0,70 e non più larga di m. 0,20, come sottovaso, nella parte opposta al cippo; la rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato e/o con piante floreali e/o ghiaia.

ART. 58 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i..

4. Oltre ai casi previsti dall'art. 68 è consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata una salma, ricomponendone i resti mortali in apposita cassetta, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, effettuando la tumulazione della stessa insieme ad altro feretro del coniuge o di familiare entro il 4° grado di parentela in linea retta o collaterale, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 68.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 59

(Esumazioni - Carattere)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 60

(Esumazioni ordinarie)

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. n.285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione e sono regolate dal Sindaco.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi dieci anni dalla inumazione della salma.
4. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli.
5. La data delle esumazioni sarà comunicata alle famiglie degli interessati.
6. Le spese per le esumazioni ordinarie sono a carico dei familiari del defunto e le relative tariffe sono stabilite dal Comune.
7. Le esumazioni ordinarie sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART.61

(Esumazioni straordinarie)

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nel locale del cimitero del capoluogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della A.S.L. che provvederà a impartire apposite disposizioni e a redigere il verbale dell'operazione eseguita.
4. In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria. Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 62

(Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie)

1. Salvo i casi ordinati dalla Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva - contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 63

(Salme non perfettamente mineralizzate)

1. Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione possono essere:
 - a) inumati nella stessa fossa;
 - b) avviati alla cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati alla cremazione;
 - c) essere inumati.
3. E' consentito aggiungere direttamente sui fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni, nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.
4. Per la cremazione di tali fenomeni si rinvia alla normativa sulla cremazione.

ART.64

(Estumulazioni ordinarie)

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
2. L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno, si applicherà quanto disposto all'art. 67.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

4. Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del Comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Le spese per le estumulazioni ordinarie sono a carico del richiedente e le relative tariffe sono stabilite dal Comune.
6. Ai fini della applicazione della tariffa si considerano ordinarie le estumulazioni dei resti mortali o ceneri da ossari per dare loro una diversa collocazione sia all'interno dello stesso cimitero, sia in cimitero diverso.

ART. 65

(Divieto di riduzione di salme estumulate)

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità giudiziaria e al Direttore Sanitario della A.S.L. chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 66

(Estumulazioni straordinarie)

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.
3. Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione e le relative tariffe sono stabilite dal Comune.
4. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
5. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 61 del presente regolamento.

ART. 67

(Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

ART. 68
(Sistemazione dei resti mortali)

1. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:
 - a) o in una nicchia, ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
 - b) o in loculo, ove già trovasi una salma, come stabilito dall'art. 59, ultimo comma.
 - c) o in loculo che rimanga a disposizione del coniuge vivente o di un familiare entro il 4° grado in linea retta o collaterale del defunto.
 - d) al di fuori del caso sub b) e sub c) e di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 59, e' vietata la collocazione delle cassette dei resti mortali nei loculi.
 - e) Avviarli alla cremazione.
2. In ciascun loculo non può essere collocato più di un feretro e 2 cassette di resti mortali o ceneri.
3. In ciascun ossario non può essere collocata più di una cassetta con i resti mortali ed una urna cineraria, oppure 2 urne cinerarie.

CAPO XI

NORME PER LA CREMAZIONE

ART. 69
(Cremazione)

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione n. 20 del 31 ottobre 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri), richiamando altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR n. 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria), del DPR n. 254/03 in materia di smaltimento di rifiuti, la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e la Circolare del medesimo Ministero della Sanità n. 10/98.
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 70
(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.
2. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 71
(Cremazione dei cadaveri)

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto, in esecuzione all'art. 2 comma 7 della legge regionale n. 20/2007, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) dichiarazione del defunto resa in esecuzione all'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale n. 20/2007, con cui questi abbia espresso la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse nonché il soggetto individuato ad eseguire tali volontà;
 - b) qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone previste dalle persone previste dal comma 7 della medesima legge regionale n. 20/2007.
2. A tal fine, assume rilevanza:
 - a) ogni disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
5. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n. 130/2001 art. 3 comma 1 lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
8. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
10. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ART. 72

(Cremazione di resti mortali e di ossa)

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 40 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione della A.S.L. territorialmente competente.
2. Si definiscono resti mortali i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e s.m.i..
3. Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono essere:
 - a) Inumati nella stessa fossa;
 - b) avviati alla cremazione.
4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati alla cremazione;
 - c) essere inumati.

5. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome e data di morte del defunto.
6. E' consentito aggiungere direttamente sui fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni, nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.
7. La cremazione di tali fenomeni e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o , in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune che sarà istituito.
9. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
10. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il gestore del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 73

(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna e delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della legge R.T. n. 29/2004 art. 2 comma 1 e della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera d) e s.m.i..
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in

cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge R.T. n. 29/2004.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge regionale 20/2007, art. 2 comma 5).
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990) Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero che saranno individuati.

ART. 74

(Modalità di conservazione delle ceneri)

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
2. Ciascuna celletta individuale può contenere fino a due urne cinerarie o una cassetta con i resti mortali e un'urna cineraria; il loculo può contenere, oltre al feretro, due cassette di resti mortali o 2 urne come previsto dall'art. 68 del presente regolamento.
3. La durata della tumulazione è prevista in 40 anni.
4. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento delle relative tariffe approvate dal Comune.
- c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3 del D.P.R. n. 295/1990 e s.m.i..
- d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e combinato art. 3 delle legge n. 130/2001.

ART. 75 **(Luoghi di dispersione delle ceneri)**

1. Le ceneri possono:
 - a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990 e combinato art. 4 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 20/2007;
 - b) Essere disperse:
 - 1) In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - 2) In mare;
 - 3) Nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - 4) Nei fiumi;
 - 5) In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - 6) Negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;
 - 7) In aree private al di fuori dei centri abitati, con il consenso del proprietario;
 - 8) In aree pubbliche secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge regionale n. 20/2007.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 76 **(Ricevimento delle ceneri)**

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri per la inumazione e la tumulazione delle persone individuate dall'art. 36 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 77 **(Sanzioni amministrative)**

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 75 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da euro 2.500,00= a euro 12.500,00=.

ART. 78

(Senso comunitario della morte)

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri e nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario è apposta nel cimitero, in uno spazio a ciò destinato, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui realizzazione è a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 79

(Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri)

1. Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della Legge regionale n. 20/2007.
2. Nella istanza dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel **cinerario del** cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione della residenza
3. L'ufficiale dello Stato Civile rilascia autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri.

ART. 80

(Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 legge regionale PIEM. n. 20/2007)

1. Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 5) della legge regionale n. 20/2007;
 - b) la dichiarazione del luogo, data ed ora, ove disperdere le ceneri o l'impegno a disperderle nei luoghi previsti; assunzione di responsabilità di

tali soggetti, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 20/2007, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

- c) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- d) L'autorizzazione scritta dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (nel caso di aree private).

2. L'Ufficiale dello Stato civile rilascia l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

ART. 81 **(Deposito provvisorio)**

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano definite o nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune che sarà istituito.

CAPO XII

OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 82 **(Ossario comune)**

Il cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 83 **(Cinerario comune)**

Nel cimitero attualmente non esistono cinerari e fino alla istituzione, vengono pertanto utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario comune.

CAPO XIII

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 84 **(Durata e decorrenza della concessione)**

1. Le concessioni per loculi, colombari, ossarietti e urne cinerarie sono temporanee, con decorrenza dalla data di tumulazione del feretro, dei resti mortali o dell'urna cineraria. La concessione è a pagamento secondo le tariffe approvate dal Comune.
2. La concessione d'uso di loculi ha durata di anni 50 e la concessione d'uso di tombe private ha durata di anni 90.
3. La concessione d'uso di nicchie-ossario o urne cinerarie è prevista in 30 anni.

4. Le concessioni già in essere, sia di loculi che di ossari, stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue, possono essere revocate, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione, ove si verificano situazioni di grave insufficienza rispetto al fabbisogno del Comune.

ART. 85
(Modalità di richiesta concessioni d'uso)

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, o nicchie-ossario, nicchie-cenerarie deve farne richiesta al Competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito dal Comune, diritti di segreteria e rimborso stampati, nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali.
2. Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

ART. 86
(Aventi diritto alla concessione)

1. La concessione d'uso di loculi e nicchie/ossario e nicchie/cinerarie è consentita per le persone indicati nell'art. 36 del presente regolamento.
2. Oltre i casi ivi previsti, è ammessa la concessione al coniuge o persona convivente del defunto, indipendentemente dalla sua nascita o residenza nel Comune di Landiona, per il loculo attiguo a quello del congiunto o convivente.
3. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.
4. E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. In tal caso il Comune rimborserà al concessionario una cifra pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia medesima, se trattasi di vecchia concessione ad uso perpetuo; se trattasi invece di concessione a tempo determinato, il prezzo rimborsato sarà pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia, riportato ad anni, applicando la seguente formula:

Prezzo vigente del loculo X 40% = Prezzo del rimborso totale.

Prezzo del rimborso totale : N° anni di concessione X N° anni residui per giungere alla scadenza della concessione = Prezzo spettante al rinunciatario.

ART. 87
(Concessioni speciali gratuite)

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemerienze sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 88
(Limitazione del diritto d'uso delle concessioni)

Per le concessioni destinate ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula, ove a quest'ultima premuova un parente in linea retta entro il quarto grado che abbia acquisito il diritto alla sepoltura nel cimitero del comune, sarà facoltà del concessionario, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre - morto.

ART. 89
(Decadenza della concessione)

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o la nicchia - ossario o nicchia - cinerario concessi in uso torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

ART. 90
(Manutenzione sepolture)

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e gli eventuali monumenti accessori di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART.91
(Revoca delle concessioni)

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con deliberazione del Comune notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile e nel rispetto della legge 241/1990 e s.m.i..
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
5. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno sessanta giorni.

ART. 92
(Effetti della revoca delle concessioni)

1. Trascorsi i termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario della A.S.L. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 93

(Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili)

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

ART. 94

(Onoranze funebri particolari)

Quando si debbono rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e dall'art.105 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA

ART. 95

(Custodia del cimitero)

Il cimitero, fuori dell'orario stabilito, dovrà tenersi chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 96

(Orario di apertura del cimitero)

Il cimitero comunale osserva l'orario di apertura e chiusura sulla base di comunicazioni che verranno affisse all'ingresso dei medesimi.

ART. 97

(Sepoltura delle salme)

La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni, escluso la domenica.

ART. 98

(Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori)

1. Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 99

(Divieto di trattamento del materiale da costruzione)

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

ART. 100

(Trasporto materiale)

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode, sentito l'ufficio tecnico comunale.

ART. 101

(Ingresso al cimitero)

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 102

(Circolazione e sosta)

1. E' vietato introdursi nel cimitero e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di vendere o reclamizzare prodotti salvo specifica autorizzazione.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi e barrocci lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 103

(Accesso al cimiteri per i lavori)

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 104

(Divieto di ingresso)

E' vietato l'accesso al cimitero ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 105

(Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari)

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 106
(Divieto di coltivazione)

Ogni coltivazione nel recinto dei campi comuni è rigorosamente vietata.

ART. 107
(Pulizia interna)

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza.

ART. 108
(Divieti speciali)

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
3. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
4. E' pure proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del custode nonché di portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.
5. E' vietato intralciare con lumini e vasi di fiori il marciapiede lungo i loculi.

ART. 109
(Obbligo di comportamento)

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorità giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 110
(Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri)

Il personale addetto al cimiteri in via ordinaria è quello risultante dalla dotazione organica dei dipendenti comunali, o in alternativa della ditta incaricata.

ART. 111
(Incarico di Custode)

L'incaricato, nell'ambito delle funzioni di custode, conserva le chiavi delle porte d'ingresso dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico del cimitero.

ART. 112
(Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni)

Nei primi otto giorni di ciascun anno l'incaricato trasmetterà all'ufficio comunale competente il registro di cui all'art. 38, riferito all'anno precedente.

ART. 113
(Compiti particolari del custode incaricato)

1. Spetta inoltre all'incaricato delle funzioni di custode:
 - a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
 - b) tenere costantemente aggiornato il registro di cui all'art. 38 del presente regolamento;
 - c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
 - f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - g) provvedere, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. richiedendo, quando previsto, l'intervento dell'A.S.L.;
 - h) disperdere le ceneri nel cinerario comune e nelle aree individuate all'interno dei cimiteri e, in mancanza di affidatari, la dispersione delle ceneri nell'area comunale designata;
 - i) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - j) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
 - k) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - m) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
 - n) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;

- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal Servizio di Igiene Ambientale dell'A.S.L. e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 114

(Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni)

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

ART. 115

(Criteri per la determinazione delle tariffe di servizi e delle concessioni cimiteriali)

1. I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali da parte della Giunta comunale, sono i seguenti:
 - il costo di costruzione della sepoltura;
 - quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del cimitero;
 - la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui e' collocato.
2. Possono essere diversificate da parte del Comune le tariffe, fra cittadini residenti e cittadini non residenti rientranti nei casi di cui all'art. 36.
3. Il sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone viventi.
4. I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta dal Comune ne ravveda la necessità, sulla base delle unite tabelle descrittive n. 1, sui servizi, e n. 2 sulle concessioni cimiteriali.

ART. 116

(Rifiuti attività cimiteriali)

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriale, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 f) del D.Lgs. 04.04.2006 n. 152 e s.m.i..

ART. 117

(Ordinanze del Sindaco)

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

ART. 118
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 119
(Abrogazione precedenti disposizioni)

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

TABELLA 1 - TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

Attuali assenti.	
1) Per Tumulazione	a) In loculo fonatale € 30,00= + IVA; b) In ossario: piccolo € 10,00= + IVA - grande € 20,00= + IVA; c) In tomba di famiglia interrata: € 150,00 + IVA (muro mattoni) d) In cappella privata fuori terra; € 110,00 + IVA..
2) Per esumazione	a) da campo comune mediante scavo a mano: € 200,00= + IVA; b) rinvenimento di salme indecomposte: € 50,00 + € 200,00 (a+b) + IVA.
3) Per estumulazione	a) da loculo frontale: € 60,00= + IVA; b) da tomba di famiglia interrata: € 100,00 + IVA; c) da cappella privata fuori terra: € 100,00= + IVA.
4) Traslazione di salma.	€ 50,00=.
5) Traslazione di resti.	€ 40,00=.
6) Autorizzazione al trasporto di salma in altro comune.	€ 60,00=.
7) Autorizzazione ad apposizione di lapidi.	€ 50,00=.
8) Assistenza autopsia.	€ 50,00=.
9) Iscrizione.	€ 5,00=.
10) Ristrutturazione tombe	€ 50,00=.

TABELLA 2 – TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI

Cappelle – Loculi - Cellette	Tariffe ai titolari di concessione G.M. n. 13 in data 08.02.2005.	Tariffe ai titolari di concessione G.M. n. 43 in data 06.09.2005
Cappelle (costruzione del 1979)	€ 15.000,00=	
Cappelle (costruzione del 1991)	€ 17.500,00=	
Cappelle (costruzione del 2006)		€ 22.500,00=
Loculo 1^ fila	€ 1.100,00=	€ 1.200,00=
Loculo 2^ fila	€ 1.400,00=	€ 1.600,00=
Loculo 3^ fila	€ 1.400,00=	€ 1.600,00=
Loculo 4^ fila	€ 1.100,00=	€ 1.200,00=
Loculo 5^ fila	€ 900,00=	€ 1.000,00=
Loculo 6^ fila	€ 900,00=	
Cellette ossario	€ 200,00=	€ 200,00=
Retrocessione loculi già utilizzati, con decorrenza 01.01.2005. Periodo di detenzione		% di rimborso calcolata sulla tariffa al momento della retrocessione
se la concessione perdura da meno di 5 anni		50%
se la concessione perdura da più di 5 anni e meno di 10		35%
se la concessione perdura da più di 10 e meno di 15		30%
se la concessione perdura da più di 15 anni e meno di 20		20%
se la concessione perdura da più di 20 e meno di 30		15%
se la concessione perdura da più di 30 anni		nessun rimborso

Retrocessione cappelle già utilizzate, con decorrenza 01.01.2005. Periodo di detenzione	% di rimborso calcolata sulla tariffa al momento della retrocessione
se la concessione perdura da meno di 5 anni	50%
se la concessione perdura da più di 5 anni e meno di 10	35%
se la concessione perdura da più di 10 e meno di 15	30%
se la concessione perdura da più di 15 anni e meno di 20	20%
se la concessione perdura da più di 20 e meno di 30	15%
se la concessione perdura da più di 30 e meno di 40	10%
se la concessione perdura da più di 40 anni	nessun rimborso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

Art. 2 – Competenze del servizio

Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 – Denuncia dei decessi

Art. 4 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi

Art. 5 – Denuncia della causa di morte

Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati

Art. 7 – Rinvenimento di cadavere o resti mortali

Art. 8 – Medico necroscopo

Capo III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura

Art. 10 – Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

Art. 11 – Nati morti e prodotti del concepimento

Capo IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12 – Periodo di osservazione

Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Art. 17 – Obitorio

Art. 18 - Deposito di osservazione e camera mortuaria

Art. 19 - Trasporto di salme al deposito di osservazione

Art. 20 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Capo V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 21 - Modalità di trasporto e percorsi

Art. 22 – Trasporti funebri

Art. 23 - Servizio di trasporto

Art. 24 – Orario dei trasporti

Art. 25 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

Art. 26 - Conservazione del cadavere

Art. 27 - Autorizzazione al trasporto

Art. 28 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

Art. 29 - Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune.

Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 31 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

Art. 32 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 33 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 34 - Trasporto di ossa umane e di resti mortali

Capo VI – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 35 - Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Art. 36 - Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri

Art. 37 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art. 38 - Consegna registro al Comune.

Art. 39 - Divieto di riapertura del feretro

Capo VII – SEPOLTURA DI CADAVERI

Art. 40 - Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamento per la conservazione del cadavere

Art. 41 - Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 42 - Obbligo del feretro individuale

Art. 43 - Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 44 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 45 - Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 46 - Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori dal Comune.

Art. 47 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.

Art. 48 - Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune.

Art. 49 - Fornitura gratuita dei feretri

Capo VIII – ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 50 - Elenco cimiteri

Art. 51 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 52 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 53 - Piano regolatore cimiteriale

Art. 54 - Disposizioni del piano regolatore cimiteriale

Capo IX – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 55 - Inumazioni

Art. 56 - Scavatura e utilizzazione delle fosse

Art. 57 - Cippo

Art. 58 - Tumulazione

Capo X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 59 - Esumazioni - Carattere

Art. 60 - Esumazioni ordinarie

Art. 61 - Esumazioni straordinarie

Art. 62 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Art. 63 - Salme non perfettamente mineralizzate

Art. 64 - Estumulazioni ordinarie

Art. 65 - Divieto di riduzione di salme estumulate

Art. 66 - Estumulazioni straordinarie

Art. 67 - Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 68 - Sistemazione di resti mortali

Capo XI – NORME PER LA CREMAZIONE

Art. 69 - Cremazione

Art. 70 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 71 - Cremazione dei cadaveri

Art. 72 - Cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 73 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 74 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 75 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 76 - Ricevimento delle ceneri

Art. 77 - Sanzioni amministrative

Art. 78 - Senso comunitario della morte

Art. 79 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 80 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. PIEM. n. 20/2007.

Art. 81 - Deposito provvisorio

Capo XII – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 82 - Ossario comune

Art. 83 - Cinerario comune

Capo XIII – CONCESSIONI SPECIALI

Art. 84 - Durata e decorrenza della concessione

Art. 85 - Modalità di richiesta concessioni d'uso

Art. 86 - Aventi diritto alla concessione

Art. 87 - Concessioni speciali gratuite

Art. 88 - Limitazione del diritto d'uso delle concessioni

Art. 89 - Decadenza della concessione

Art. 90 - Manutenzione sepolture

Art. 91 - Revoca delle concessioni

Art. 92 - Effetti della revoca delle concessioni

Capo XIV – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 93 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili

Art. 94 - Onoranze funebri particolari

Capo XV – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 95 - Custodia del cimitero

Art. 96 - Orario di apertura dei cimiteri

Art. 97 - Sepoltura delle salme

Art. 98 - Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

Art. 99 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Art. 100 - Trasporto materiale

Art. 101 - Ingresso al cimitero

Art. 102 - Circolazione e sosta

Art. 103 - Accesso ai cimiteri per lavori

Art. 104 - Divieto di ingresso

Art. 105 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

Art. 106 - Divieto di coltivazione

Art. 107 - Pulizia interna

Art. 108 - Divieti speciali

Art. 109 - Obbligo di comportamento

Capo XVI – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 110 – Numero di dipendenti addetti ai cimiteri

Art. 111 – Incarico di custode

Art. 112 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Art. 113 - Compiti particolari del custode incaricato

Capo XVII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Art. 115 - Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali

Art. 116 - Rifiuti attività cimiteriali

Art. 117 - Ordinanze del Sindaco

Art. 118 - Norma di rinvio

Art. 119 - Abrogazione precedenti disposizioni

Tabella n. 1 - Servizi cimiteriali.

Tabella n. 2 - Tariffe cimiteriali.
